

Codice DB1416

D.D. 4 aprile 2012, n. 866

**D.P.G.R. n. 8/R/2011 recante regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. n. 4/2009. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale al comune di Foglizzo per la realizzazione di interventi di utilizzazione forestale di proprietà comunale al foglio 21 particelle 18, 19 e 21 e foglio 22 particelle 24, 25, 28, 30 e 33 e annullamento D.D. n. 851 del 03/04/2012.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente comune di Comune di Foglizzo (To) all'esecuzione degli interventi selvicolturali come descritti nel progetto allegato all'istanza, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. come Comune di Foglizzo, foglio 21, particelle 18, 19 e 21 e foglio 22 particelle 24, 25, 28, 30 e 33 località "Braglia", per una superficie totale di 4,5752 ha

2) di prescrivere che l'autorizzazione sia subordinata al rispetto delle norme previste dal Regolamento forestale per la realizzazione degli interventi nelle forme di governo a ceduo e nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, e delle prescrizioni dettate nel verbale di istruttoria agli atti, e di seguito riportate:

- l'intervento sarà di tipo colturale e dovrà essere eseguito nel rispetto delle funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche svolte (art. 37 comma 1 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011)

- nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda è consentito il taglio di manutenzione, con il rilascio di almeno il 20 per cento della copertura residua, conservando i soggetti più stabili;

è consentito il taglio delle piante inclinate o instabili, che possono cadere in alveo (art. 37 comma 2 lettera b) del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011);

il taglio nella fascia di 10 metri è sospeso dal 31 marzo al 15 giugno (art. 37 comma 5 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011)

- il taglio di utilizzazione nella restante parte di superficie oltre la fascia di 10 metri dalle sponde, dovrà garantire una copertura minima residua di almeno il 10 per cento, e rilasciando le matricine a gruppi distribuiti sulla superficie di intervento, o in difetto per soggetti isolati stabili.

è fatto obbligo di rilasciare tutte le altre latifoglie, diverse dalla robinia, presenti (art. 25 comma 2 e 3 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011)

- la scelta delle matricine o riserve deve essere effettuata secondo quanto disposto dall'art. 28 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011;

- l'abbattimento, l'allestimento, la concentrazione e l'esbosco dovranno avvenire attenendosi in modo rigoroso a quanto previsto agli artt. 32 e 33 del Regolamento Forestale;

- nella realizzazione delle vie di esbosco temporanee eventualmente necessarie e nel relativo utilizzo ci si dovrà attenere scrupolosamente a quanto previsto agli artt. 48 e 52 del Regolamento Forestale;

- la chiusura del cantiere forestale dovrà avvenire attenendosi in modo rigoroso a quanto previsto all'art. 34 del Regolamento Forestale.

- particolare cura dovrà essere posta nel movimentare mezzi e materiali di cantiere nelle aree individuate come siti archeologici per evitare ogni qualsivoglia danno o modifica dello stato dei luoghi;

3) di prescrivere che al termine degli interventi sia presentato a questo Settore certificato attestante la regolare esecuzione dell'intervento in conformità del progetto approvato e delle presenti prescrizioni, redatto da parte di un tecnico forestale abilitato.

4) Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

5) La presente autorizzazione:

- è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.
- è relativa unicamente agli interventi selvicolturali di cui trattasi e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

6) Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite secondo quanto previsto dall'art. 36 "Sanzioni" della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" ed a termine delle leggi statali e regionali vigenti .

7) di annullare la DD n° 851 del 03-04-2012 di pari oggetto;

La presente determinazione sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Franco Licini